

## DETERMINAZIONE N° 48/2019

Legge Regionale n. 8/2012

### IL DIRIGENTE

Vista l'istanza, corredata dal relativo progetto, presentata, ai sensi dell'art. 146 co. 2 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004, dal Sig. Roberto Renzulli Procuratore della Soc. ENI S.p.a. prot. 12743 del 11.03.2019, intesa ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica per le opere relative al Progetto "**di potenziamento dell'impianto di distribuzione carburanti con metano per autotrazione (rimozione dell'autolavaggio esistente, installazione della nuova isola di erogazione metano con relativa pensilina, installazione cubo gas)**", in Catasto al Foglio 106 Particella n°189, in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 134 co 1 lett. A e C) del D.Lgs 42/2004;

Visto il Parere Favorevole espresso dalla Soprintendenza Archeologica prot. n° **5211** del 15.04.2019, del quale si riportano fedelmente le condizioni:

- Le operazioni di movimento delle terre siano eseguite in corso d'opera, in maniera costante, da operatore archeologo qualificato che si relazionerà direttamente con la scrivente, il cui curriculum dovrà essere preventivamente sottoposto all'approvazione di questo Ufficio.  
L'esito della sorveglianza dovrà essere documentato da apposita relazione da inviare alla scrivente Soprintendenza;

Visto:

- il D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" ed in particolare l'art. 146 che disciplina il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di opere ed interventi ricadenti nei Beni Paesaggistici di cui all'art. 134;
- l'art. 82 del D. P. R. n. 616 del 24.07.1977, con il quale sono state delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;
- la legge Regionale 22 giugno 2012, n. 8 e ss. mm. e ii., con la quale sono state subdelegate al Comune alcune delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione per la protezione delle bellezze naturali;
- il D. L. n. 312 del 27.06.1985 convertito nella legge n. 431 del 08.08.1985, artt. 1 ter e 1 quinquies;
- le leggi Regionali n. 24 e n.25 del 06.07.1998, aventi per oggetto la tutela dei Beni e delle opere sottoposti a vincolo paesaggistico;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4475 del 30.07.1999, riguardante l'approvazione del Testo Coordinato delle norme tecniche di attuazione del P. T. P. n. 5 – Rieti (art. 20 comma 2 legge Regionale n. 24 del 06.07.1998 e successive modifiche);
- la Delibera della Giunta Regionale n° 556 del 25.07.2007, inerente l'adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale ai sensi degli artt. 21, 22 e 23 della Legge Regionale 24/98, e successive modificazioni ed integrazioni, e la successiva Delibera della Giunta Regionale n° 1025 del 21.12.2007, recante le modifiche, le integrazioni e la rettifica della precedente delibera;
- il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante il individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che abroga il D.P.R. 139/2010, a norma dell'art. 146 co. 9 del D.Lgs .42/2004 e ss.mm.ii.;
- le modifiche apportate al P.T.P. vigente con Deliberazione di Consiglio Regionale del 31.07.2007 n° 41;

Considerato che l'intervento non rientra tra quelli per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 11 delle N.T.A. del P.T.P.R.;

Considerato che l'istanza è risultata completa della documentazione necessaria ai sensi del D. P. C. M. del 12.12.2005;

Visto l'art. 2 della legge Regionale n° 8 del 22.06.2012, inerente la possibilità di istituire la Commissione Locale del Paesaggio, al fine di garantire l'adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e la differenziazione delle funzioni tra materia paesaggistica e urbanistico - edilizia;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del n° 64 del 05.05.2014, relativa alla presa d'atto della composizione della Commissione Locale per il Paesaggio, la Determinazione n° 675 del 23.05.2014 con cui la stessa veniva istituita ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 2 della L. R. 8/2012, e la Determinazione n. 790 del 20.06.2017 di conferimento incarico a componenti esterni della Commissione Paesaggio;

Preso atto che, per il progettato intervento, è ammissibile il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 31/2017 - allegato B punti B.10, B15 e B36;

Considerato che, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, la Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 18.03.2019 con istruttoria n° 539, ha effettuato l'accertamento di conformità dell'intervento proposto con la normativa di tutela paesaggistica ed ha espresso il proprio parere **Favorevole con prescrizioni**;

Considerato che l'Ufficio con nota prot. 30568 del 11.06.2019, ha consegnato tramite messo la documentazione presentata e la relazione istruttoria della Commissione Locale per il Paesaggio, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Rieti e Latina, ricevuta dalla medesima in data 28.06.2019, dando comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento;

Considerato che, ai sensi dei combinati disposti dell'art. 146 co. 9 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 11 co. 9 del D.P.R. 31/2017, decorsi 20 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente, l'Ufficio deve provvedere sulla domanda di autorizzazione;

### DETERMINA

di autorizzare, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs n. 42 del 22.01.2004, al Sig. Roberto Renzulli Procuratore della Soc. ENI S.p.a. le opere relative al "**progetto di potenziamento dell'impianto di distribuzione carburanti con metano per autotrazione (rimozione dell'autolavaggio esistente, installazione della nuova isola di erogazione metano con relativa pensilina, installazione cubo gas)**", in Catasto al Foglio 106 Particella n°189, come descritto negli elaborati progettuali e nelle prescrizioni espresse nel Parere Favorevole della Soprintendenza Archeologica di seguito fedelmente riportate:

- Le operazioni di movimento delle terre siano eseguite in corso d'opera, in maniera costante, da operatore archeologo qualificato che si relazionerà direttamente con la scrivente, il cui curriculum dovrà essere preventivamente sottoposto all'approvazione di questo Ufficio.  
L'esito della sorveglianza dovrà essere documentato da apposita relazione da inviare alla scrivente Soprintendenza;

- Prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dal D.P.R. 380/2001, altri organi dovranno accertare per le proprie competenze l'ammissibilità o meno del progetto in ordine alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie ed ai vincoli di altra natura;
- Restano fermi gli eventuali obblighi previsti dalla Parte III del D.Lgs. 42 del 22.01.2004;
- La presente determinazione sarà pubblicata come disposto dall'art. 146 comma 13 del D.Lgs. 42/2004, di essa è data comunicazione alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Rieti e Latina, nonché al competente settore della Regione Lazio;
- La presente autorizzazione è immediatamente efficace, ed è valida per un periodo di cinque anni ai sensi dell'art. 146 comma 4 del D.Lgs. 42/2004. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato;
- Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.



# COMUNE DI RIETI

## *Settore IV – Pianificazione e Gestione del Territorio*

### DETERMINAZIONE N° 48/2019

art. 146 co. 7 del D.Lgs 42/2004

**Rieti, li 25.07.2019**

Il Funzionario Tecnico  
*Arch. Luciano Vagni*



Il Dirigente IV Settore  
*Ing. Maurizio Peron*

**RICHIEDENTE:**

**SOC. ENI S.P.A.**  
**Procuratore della Soc. Roberto Renzulli**  
Piazzale Enrico Mattei n°1  
00144 Roma

**OGGETTO:**

**PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI CON METANO PER AUTOTRAZIONE (RIMOZIONE DELL'AUTOLAVAGGIO ESISTENTE, INSTALLAZIONE DELLA NUOVA ISOLA DI EROGAZIONE METANO CON RELATIVA PENSILINA, INSTALLAZIONE CUBO GAS).**

Foglio Catastale n° 106 Particella n°189.